

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 286**

a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Pergolesi, Leonardi, Busilacchi, Marconi

*presentata in data 10 maggio 2019*

-----

RIMBORSI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO E  
CHEMIOTERAPICO

\_\_\_\_\_

**Art. 1**  
(*Oggetto*)

1. Questa legge detta disposizioni per l'erogazione di rimborsi delle spese in favore dei soggetti in trattamento radioterapico e chemioterapico, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche.

**Art. 2**  
(*Rimborso delle spese*)

1. I cittadini residenti nei comuni della regione Marche che effettuano trattamenti radioterapici e chemioterapici, nonché altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche hanno diritto:

- a) al rimborso totale delle spese di viaggio, dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura, effettuato con mezzi di trasporto pubblico e con autoambulanza, nonché con mezzi propri o di terzi; la misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri o di terzi è pari a un quinto del costo del carburante, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
- b) al rimborso, nella misura massima del settanta per cento delle spese di mantenimento nel luogo di cura, limitatamente al periodo delle prestazioni, purché adeguatamente documentate; l'ammontare del rimborso non può superare, nel corso dell'anno, la somma di euro 800,00;
- c) al rimborso totale delle spese di trasporto, effettuato con i mezzi pubblici, dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente, per un eventuale accompagnatore, purché la presenza dello stesso sia riconosciuta come necessaria con apposita attestazione dell'ASUR;
- d) al rimborso all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera c), nella misura massima del settanta per cento, della spesa di soggiorno limitatamente al periodo delle prestazioni, purché adeguatamente documentate.

**Art. 3**  
(*Tempi e modalità dei rimborsi*)

1. La Giunta regionale determina tempi, criteri e modalità dei rimborsi previsti all'articolo 2.

**Art. 4***(Disposizione transitoria)*

1. I rimborsi previsti dall'articolo 2 sono erogati per le spese sostenute a decorrere dal 19 aprile 2019.

**Art. 5***(Prestazioni antecedenti)*

1. I rimborsi relativi alle prestazioni radioterapiche e chemioterapiche, nonché di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche, effettuate dal 18 aprile 2014 al 18 aprile 2019 ai sensi della legge regionale 18 giugno 1987, n. 30 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico), sono erogati entro il 31 dicembre 2019 secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.

**Art. 6***(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2020 ed euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante impiego delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 30/1987 nella Missione 13, Programma 01.

3. A decorrere dall'anno 2022 le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

**Art. 7***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.